

Procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore nella Regione Siciliana

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 23 giugno 2015 , n. 462

N. 462/2015 Reg. Prov. Coll.

N. 175/2011 Reg. Ric.

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2011, proposto da:

C. C., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso Sergio Agrifoglio in Palermo, Via B. Latini n. 34; contro

Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanità, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi n. 81 per la riforma

della sentenza del TAR PALERMO: Sezione III n. 14089/2010, resa tra le parti, concernente lavoro - inquadramento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Alla Presidenza della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati G. Immordino su delega di S. Agrifoglio e l'avvocato dello Stato Quiligotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1) La ricorrente, già dipendente del SSN con la qualifica di assistente e successivamente inquadrata in soprannumero nel ruolo speciale transitorio della Regione Siciliana con l'attribuzione della medesima qualifica di assistente, ha impugnato in prime cure la nota prot. 20595 del 26.4.97 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana ha rigettato la sua richiesta, tendente ad ottenere lo scioglimento a suo favore della riserva, a suo tempo apposta dall'amministrazione all'ammissione al concorso a n. 83 posti di dirigente superiore. Deduceva, come unica censura, l'illegittimità della nota impugnata stante la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23.5.1995 dalla quale si trarrebbero indicazioni nel senso della fondatezza del diritto della ricorrente a partecipare al concorso al quale l'odierna impugnativa è legata.

Ha resistito l'amministrazione regionale.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che il concorso, al quale l'odierna ricorrente ha partecipato, era riservato ai dipendenti dell'amministrazione regionale in possesso della qualifica di dirigente alla data del 1.11.1985, data alla quale la ricorrente ne risultava priva.

Aggiungeva il Tribunale che la sentenza della Corte Costituzionale n. 185/1995, per il suo contenuto, era del tutto ininfluenza ai fini della decisione del ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello la ricorrente, senza tuttavia formulare precisi e distinti motivi di censura.

Si è costituita l'amministrazione regionale con propria memoria depositata il 10.2.2015, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.

Ha depositato memoria di replica la ricorrente, controdeducendo alla memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

All'udienza del 19.3.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) Il ricorso è infondato.

Il concorso, al quale ha partecipato l'odierna appellante, era riservato, alla stregua del bando, ai dipendenti dell'amministrazione regionale in possesso della qualifica di dirigente alla data del 1.11.85. A tale data la dott.ssa C. C. era priva della qualifica richiesta.

Va ricordato che la L.R. 9.5.1986 n. 21, novellando l'art. 70 della riforma di cui alla L.R. n. 41/1985, ha innovato la procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore, ammettendovi tutti i dirigenti o equiparati inquadrati nei ruoli regionali alla data del 1.11.1985, che avessero un'anzianità di servizio di almeno 10 anni. In tal modo è stato espressamente escluso il personale dello Stato comandato presso l'amministrazione regionale già immesso nello speciale ruolo transitorio con inquadramento al 31.12.1985, cui appartiene l'odierna ricorrente, già dipendente del SSN con la qualifica di assistente successivamente inquadrata in soprannumero in data 23.3.82 nel ruolo speciale transitorio della Regione Siciliana con l'attribuzione della medesima qualifica di assistente.

La ricorrente, proveniente - come si è visto - dai ruoli statali, ha conseguito la qualifica di dirigente soltanto con il D.A. n. 2990 del 1988 e, pertanto, alla data del 1.11.1985 non possedeva né la qualifica di dirigente, né l'anzianità minima effettiva, prescritta dall'art. 2 della L.R. 21/86 e dall'art. 2 del bando di concorso.

La ricorrente oppone a questo rilievo la circostanza che nel D.A. 2990/1988 gli effetti giuridici della nomina venivano retroattivamente fissati con decorrenza dall'11.5.86, per cui, a suo avviso, in data 11.5.86 avrebbe posseduto la qualifica di dirigente. Ma, a parte la considerazione che la L.R. 9.5.1986 n. 21 prevede che potevano essere ammessi alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore i dirigenti che risultassero inquadrati nei ruoli regionali alla data del 1.11.1985 (mentre la retrodatazione della nomina della ricorrente si limita alla data dell'11.5.86), resta il fatto che l'art. 2 della L.R. 15.6.88 n. 11, recante interpretazione autentica dell'art. 2 della L.R. 21/86, dispone che ai fini del computo degli anni di effettiva permanenza nella qualifica o carriera, vengono considerati i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo ed esclusi quelli comunque riconosciuti utili per situazioni diverse da quella di effettiva permanenza nella qualifica. Ne deriva che nessun vantaggio può trarre la ricorrente, ai fini della decisione da adottare, dalla circostanza che il D.A. 2990/1988 disponesse a suo favore la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina alla data dell'11.5.1986, considerato anche che le norme della L.R. 21/86 non si prestano a interpretazioni in via estensiva o analogica. Ne deriva l'impossibilità di valutare, ai fini del computo della prescritta anzianità minima effettiva, periodi di servizio svolti presso enti diversi dalla Regione Siciliana e al di fuori dell'ordinamento normativo siciliano (cfr. CGA 5.5.99 n. 204).

Nel richiamato contesto, cui il Collegio presta la propria adesione, nessun rilievo può attribuirsi alla sentenza additiva dalla Corte Costituzionale n. 185/95 giacché, come giustamente ha osservato il primo giudice e come correttamente osservato dall'amministrazione, essa è riferibile a quei soli soggetti che alla data dell'1.11.85, pur essendo già in possesso della qualifica di dirigente nei ruoli statali o di provenienza, non erano stati ancora inquadrati ai sensi della L.R. 53/85 in quelli regionali.

La ricorrente, invece, alla data di entrata in vigore della L.R. 21/86 risultava ancora inquadrata solamente come assistente giacché, come è stato ricordato, la nomina dell'odierna appellante come dirigente del ruolo amministrativo regionale è stata disposta solo con D.A. 2990 del 9.6.88.

Alla luce delle su esposte considerazioni l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in Euro 1.000,00, oltre CPA e IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Raffaele Maria De Lipsis

L'ESTENSORE

Giuseppe Barone

IL CONSIGLIERE

Antonino Anastasi

IL CONSIGLIERE

Ermanno de Francisco

IL CONSIGLIERE

Alessandro Corbino

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)